



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 33 DEL 13/03/2019)

OGGETTO: RICORSO EX ART. 413 C.P.C E SEGG. AL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO – SEZ. LAVORO DEL SIGNOR M. A. - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2019** il giorno **13** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **10:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
LOI FRANCESCA	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco.

Premesso che:

- il Signor M.A. è dipendente del Comune di Oristano e con ricorso nel 2009 al Tribunale Civile di Oristano sezione Lavoro aveva convenuto il Comune di Oristano per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e ottenere il pagamento delle differenze retributive dal 03.04.2003 al 31.10.2010, che aveva ottenuto con sent. N° 213/2010 e con sent. 465/2011 se ne prevedeva anche il quantum a mezzo di CTU fino alla data del 31.10.2010;
- entrambe le sentenze suddette venivano impugnate in appello dall'Ente, ma la Corte d'appello di Cagliari n° 556/2015 riconfermava in parte la sentenza n° 213/2010 in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Oristano, riducendo la somma dovuta a titolo di svolgimento di fatto di mansioni superiori, ed ha rigettato l'appello incidentale proposto dal Mantovani inerente la domanda di risarcimento del danno;
- con sentenza della Corte d'appello di Cagliari n° 556/2015, notificata il 30/03/2016, l'amministrazione comunale veniva condannata al pagamento, in favore dell'appellato Mantovani, della complessiva somma di €. 18.652,72 con rivalutazione monetaria e interessi legali;
- con propri atti di liquidazione n. 491 del 25/07/2016 e n° 1441 del 6/12/2016 si liquidava a favore del Sig. M. A. la somma di Euro 36.815,21 relative ai crediti maturati secondo quanto previsto nella sentenza n. 556/2015 comprensiva di interessi legali, oneri fiscali(Irap), oneri contributivi e sanzioni (Inps) più la rivalutazione monetaria per un importo di €. 2.413,33.

Visto il ricorso, prot. n. 22125 del 18.04.2018, ex art. 413 cpc e seguenti al Tribunale civile di Oristano Sezione Lavoro presentato dall'avvocato Antonio Maria Cova nell'interesse del sig. M.A. perché venga accertato per il periodo dal 1 novembre 2010 fino al 31 ottobre 2016 lo svolgimento continuativo delle mansioni proprie della categoria C, oltre al diritto alla differenza di retribuzione tra la categoria B di inquadramento e quella della categoria C.

Considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la determinazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi.

Vista la relazione trasmessa in data 08/03/2019 dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse sull'opportunità o meno di resistere in giudizio.



COMUNE DI ORISTANO

Vista la nota via mail dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 08/03/2019 con la quale rappresentava che la costituzione in giudizio è atto dovuto in quanto la controversia è ormai radicata dinanzi al Tribunale civile - sezione lavoro, oltre che risulta opportuna al fine di sostenere le argomentazioni difensive dell'Ente nel giudizio.

Inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio presso il Tribunale civile proposto dall'avvocato Cova in nome e per conto del signor M. A..

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese.

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate.

- 1) Di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato presso il Tribunale civile di Oristano promosso dall'avvocato Cova Antonio Maria nell'interesse del signor M.A. per le motivazioni espresse in premessa.
- 2) Di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stanti i termini ristretti per la costituzione in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

LUIGI MELE/SIMONA PIRAS



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI